tegranaro
te

CONVENZIONE TRAMITE SCRITTURA PRIVATA PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI PANINI, PIZZA CALDA E MARITOZZI CON NUTELLA PER L'A.S. 2016/17 E A.S. 2017/18

L'anno il del mese di presso la sede dell'I.C di Montegranaro
Premesso che:
In riferimento alle offerte pervenute per il servizio di ristoro (distribuzione merende) presso i locali dell'Istituto;
- in seguito alla valutazione delle offerte il servizio è stato affidato alla Ditta
Tutto ciò premesso, con la presente scrittura privata, valida ad ogni effetto di legge,
tra
I.C di Montegranaro - Via
e
, in persona del legale rapp.te/amm.re p.t. dr.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE
1. Il Dirigente Scolastico dell'I.C di Montegranaro autorizza la Ditta
a distribuire mediante proprio personale prodotti alimentari
all'interno dell'Istituto.
2. Non è consentito il subappalto, nemmeno parziale, del servizio oggetto della presente convenzione.

ART. 2 - DURATA DELLA CONVENZIONE

- 1. La durata del servizio per il periodo dal al
- 2. L'autorizzazione potrà essere revocata in qualunque momento, senza particolari formalità e senza oneri per l'Istituto, oltre che nei casi previsti dal successivo art. 10, qualora intervengano disposizioni di legge o superiori (o anche regolamenti o norme commerciali o igienico-sanitarie), contrarie alla permanenza delle macchine e alla vendita di generi di ristoro all'interno dell'Istituto

ART. 3 - OBBLIGHI DEL GESTORE E DELL'ISTITUTO

1.Con la stipula del presente atto e per effetto dello stesso, il gestore si obbliga ad assumere a proprio carico e responsabilità le condizioni di seguito riportate:

- a) la dimostrazione del possesso delle licenze amministrative ed igienico-sanitarie della ASL di competenza per l'attivazione del servizio, obbligatorie per legge, pena la revoca della concessione;
- b) l'impegno a distribuire i prodotti con proprio personale, nel rispetto delle vigenti normative contrattuali in materia di lavoro. Il personale dovrà indossare tesserino di riconoscimento (ad uso interno dell'Istituto);
- c) le responsabilità relative a danni che potessero derivare all'Istituto o aterzi.

- d) la fornitura di prodotti di prima qualità.
- e) la fornitura delle attrezzature fisse e/o mobili necessarie, adeguatamente dimensionate rispetto alle richieste degli utenti, per lo svolgimento del servizio, provvedendo alla loro installazione, manutenzione e/o sostituzione quando necessaria, senza oneri per l'Istituzione Scolastica.

2.Il gestore si impegna inoltre:

- a) a garantire che tutto il personale impiegato sia in regola con le disposizioni igienicosanitarie vigenti;
- b) ad effettuare rigorosa pulizia interna ed esterna delle attrezzature atta a garantire un'ottimale condizione igienica degli stessi, nonché la sicurezza per gli utilizzatori;
- c) ad osservare qualsiasi disposizione del Dirigente Scolastico circa gli orari e i tempi di erogazione del servizio, le modalità e i tempi di accesso del personale del gestore nei locali dell'Istituto
- d) a garantire la freschezza e l'igiene dei prodotti e a non variare la tipologia, la qualità, la grammatura e i prezzi offerti ed accettati in sede di gara;
- e) a far rimanere invariati i prezzi per l'intera durata della convenzione;
- f) a garantire la fornitura del servizio in modo continuativo;
- g) a garantire il rispetto di tutte le norme di sicurezza, comprese quelle conseguenti alla applicazione del D.Lgs. n. 81/2008;
- 2. Sono messi a disposizione della gestione, a carico delle Amministrazioni Pubbliche, i locali per la realizzazione del servizio richiesto.
- 3.L'Istituto è sollevato da qualsiasi responsabilità in caso di furti, di incendi o qualsiasi altro evento che possano danneggiare prodotti, materiali, attrezzature e macchinari della gestione. Ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni che, in relazione all'espletamento del servizio, derivassero all'Istituto o a terzi, cose o persone, si intenderà, senza riserva o eccezioni, a totale carico del gestore.

ART. 4 – ASSICURAZIONE

- 1. Il Gestore dovrà stipulare un'apposita polizza assicurativa con compagnia di rilevanza nazionale con idonee coperture per Responsabilità Civile e per danni che possono essere causati nell'esercizio del servizio di cui alla presente convenzione.
- 2. Nella polizza dovrà essere esplicitamente indicato che l'Istituto scolastico debba essere a tutti gli effetti "assicurato".
- 3. Il gestore si obbliga ad assicurare anche le attrezzature che possono recare danni a cose e/o persone.
- 4. Copia della polizza va consegnata prima della stipula della convenzione alla segreteria dell'Istituto.

ART 5 - RESPONSABILITA'

- 1. L'Istituto è sollevato da qualsiasi responsabilità in caso di furti, di incendi o di qualsiasi altro evento che possano danneggiare prodotti, materiali, attrezzature e macchinari del gestore.
- 2. Ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni che, in relazione all'espletamento del servizio, derivassero all'Istituto o a terzi, cose o persone, si intenderà, senza riserva o eccezioni, a totale carico della gestione.
- 3. Il Gestore si impegna a fornire la dichiarazione di responsabilità a suo carico per effrazioni o danni arrecati a persone o cose sia dell'Istituto scolastico che a terzi e che l'Istituto scolastico non sarà in alcun modo e per nessun titolo responsabile dei danni subiti

ART. 7 CONTROLLI

1. La gestione dei servizi potrà essere soggetta a controlli periodici da parte del Dirigente Scolastico, del RSPP e di apposita commissione incaricata dal Dirigente Scolastico.

- 2. Il Gestore si obbliga a non opporsi alle ispezioni amministrative e/o tecniche che gli Organi dell'Istituto potranno effettuare in qualunque momento, avvalendosi di funzionari all'uopo incaricati per la verifica del rispetto delle condizioni previste nella concessione.
- 3. In caso di esito negativo di un'azione di controllo, il Dirigente Scolastico contesterà per iscritto il fatto al Gestore.
- 4. Il gestore si uniformerà alla prescrizione ricevuta, entro tre giorni dalla notifica salvo casi per i quali sarà previsto un intervento d'URGENZA(in giornata e su comunicazione telefonica).

ART 8 – QUALITA'

- 1. Tutti i prodotti dovranno essere di ottima qualità e delle marche conosciute a livello nazionale.
- 2. I prodotti dovranno essere nazionali o di ambito CEE.
- 3. La composizione dei prodotti messi in vendita deve essere dichiarata ed esposta alpubblico.

ART. 9 - CORRISPETTIVO ANNUO

- 1. Il gestore si impegna a versare un contributo come previsto nella gara e nell'offerta da versare sul Conto Corrente Bancario intestato all'Istituto Comprensivo di Montegranaro
- 2. Il contributo, così come risulterà dall'offerta, potrà essere così corrisposto all'Istituto:
- A.S. 2016/17 in 3 rate (con scadenza gennaio 2017; marzo 2017; Maggio 2017) e il contributo relativo all'anno scolastico 2017/18 in 3 rate (con scadenza novembre 2017; febbraio 2018 e maggio 2018)
 - 3. L'importo che sarà corrisposto dal gestore aggiudicatario di convenzione si intende non soggetto ad IVA per mancanza di presupposti oggettivi e soggettivi di cui agli art. 1 e 4 del DPR 633/1977 e ss.ms. e ii. tenendo presente che le eventuali altre inadempienze comunque accertate risultano causa di revoca immediata della concessione, con conseguente chiusura del posto di ristoro, senza comportare l'esborso di indennizzi di alcun genere da parte della competente Autorità Scolastica.

ART. 10 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE PER INADEMPIENZE

- 1. Oltre che nei casi previsti dagli artt. 2 e 9, l'autorizzazione sarà revocata con effetto immediato anche nel caso di inosservanza da parte del Gestore o del suo personale delle norme igienicosanitarie previste dalla legge od anche di una sola delle clausole della presente convenzione.
- 2. Il presente atto verrà risolto, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa per danni da parte del gestore, nei seguenti casi:
 - abbandono dell'appalto salvo che per forza maggiore;
 - mancato adempimento patti contrattuali e regolamento d'istituto;
 - alienazione o concessione sotto qualsiasi forma dei diritti derivategli dalla concessione (salvo richiesta scritta e motivata del gestore e relativa deroga del Consigliod'Istituto);
 - per ripetute contravvenzioni alle disposizioni di legge o al regolamento relativo al servizio;
 - contegno scorretto verso gli utenti da parte del gestore o del personale adibito al servizio;
 - quando il gestore si renda colpevole di frode e in caso di fallimento;
 - mancata osservanza delle norme igieniche e sanitarie;
 - al mancato rispetto di quanto indicato nella gara;
 - perdita delle necessarie licenze o autorizzazioni allo svolgimento delle attività;
 - perdita della capacità giuridica;
 - mancato o ritardato pagamento del contributo annuo;
 - ogni altra inadempienza o fatti qui non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto istauratosi ai sensi dell'art. 1453 del codice civile (risolubilità della convenzione per inadempimento);
- 5. Il gestore potrà sempre, se lo ritiene opportuno, far pervenire le proprie osservazioni e contestazioni entro 5 giorni dal ricevimento della notifica.
- 6. E' inoltre prevista, per sopraggiunti motivi condivisi dalle due parti, la risoluzione consensuale della presente convenzione.

ART. 11 - SPESE

- 1. Tutte le eventuali spese inerenti o conseguenti alla stipula del presente atto, ivi compresi i diritti sulle pubbliche affissioni, sono a carico del Gestore.
- 2. Le spese per l'istallazione delle strutture e di quant'altro occorrente all'esercizio dell'attività restano a carico del gestore.

ART. 12 - COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA – VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA

- 1. impegno a collaborare con il RSPP per la stesura e predisposizione del Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze (DUVRI);
 - 2. seguire le seguenti misure di prevenzione e protezione stabilite qui di seguito:
 - a) Le vie di esodo saranno impegnate per breve tempo (quello strettamente necessario per le operazioni di carico-scarico) e comunque in caso di emergenza il gestore le libererà in modo sollecito.
 - b) Relativamente alla sicurezza igienico sanitaria il gestore si impegna al rispetto di tutti gli adempimenti connessi alle procedure di autocontrollo HACCP.
 - c) Il Gestore si incarica di fornire ai propri operatori i DPI eventualmente necessari, nonché le necessarie indicazioni in materia di sicurezza.
 - 3. L'Istituto si impegna a consegnare al gestore il DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione dell'Istituto, da restituire debitamente controfirmato.

ART. 13 – CLAUSOLE TRANSITORIE

1 È vietata la vendita e comunque la distribuzione di bevande alcoliche (vino, birra, ecc.) e comunque di qualsiasi prodotto non previsto nell'allegato D, pena la revoca della concessione.

ART. 14 - AZIONI LEGALI/GIUDIZIARIE

1. Le parti concordano, qualora soggetti terzi/legittimati rivendichino a mezzo azioni legali/giudiziarie diritti in merito al presente contratto e tali diritti risultino fondati, che il gestore aggiudicatario di convenzione rinunci fin da ora ad eventuali azioni a titolo di risarcimento del danno.

ART. 15 – NECESSITA' FORMA SCRITTA

1. Tutte le modifiche ad una o più clausole del presente contratto, dovranno essere oggetto di accordo scritto (tra il concessionario e il Dirigente Scolastico).

ART. 16 – NORME DI DIRITTO

- 1. Con la sottoscrizione della presente convenzione il gestore da atto che copia dello stesso è stato dal medesimo trattenuto a sue mani.
- 2. Nell'esercizio della sua attività il gestore è tenuto all'esecuzione contrattuale secondo buona fede ai sensi dell'art. 1375 c.c.

ART. 17 – PRIVACY

- 1. Ai sensi della D. Lgs n. 196/03 il gestore Informa che i dati di cui verrà in possesso verranno trattati per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale e comunque con modalità che ne garantiscano la sicurezza e garantisce che alla stessa riservatezza si atterranno i propri dipendenti.
- 2. L'Istituto Pascal fa presente, altresì, che i dati personali forniti dal gestore o acquisiti dall'istituto saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il servizio fornito, o comunque connesso alla gestione dello stesso, nonché per fini statistici e che tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge facoltà di accedervi (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza).
- 3. L'Istituto garantisce inoltre che alla stessa riservatezza si atterranno i propri dipendenti.
- 4. Il gestore dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni sopra richiamate.
- 5. Le firme in calce a questo contratto valgono per espresso consenso al trattamento dei dati con le modalità e nei limiti sopra espressi.

ART. 18 – FORO COMPETENTE

1. Il foro competente in caso di controversie è il Foro di Ancona, rinunziando espressamente fin da ora le parti alla competenza di qualsiasi altra sede.

ART. 19 – TRACCIABILITÀ - CONTO DEDICATO

- 1. L'gestore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.n. 136 del 13.08.2010 e successive modifiche.
- 2. Il mancato rispetto previsto dalla norma citata rende nullo il presente contratto.

Tutte le clausole di cui alla presente concessione (artt. 1-19), la allegata copia integrale della gara (All. A, l'offerta economica (All. D), l'offerta tecnica (All. C) e la dichiarazione integrativa attestante l'idoneità tecnico-professionale (All. B), da considerarsi parte integrante della presente concessione, sono da intendersi essenziali e inderogabili talché l'inosservanza di anche una sola di esse produrrà ipso iure la risoluzione della convenzione con obbligo del risarcimento dei danni a carico della parte che si sarà resa inadempiente.

La presente scrittura privata è costituita da n. 5 pagine numerate e controfirmate ed è stata iscritta sul registro dei contratti dell'Istituto.

Letto - approvato a sottoscritto senza riserve

Timbro della Ditta e Firma del Legale Rappresentante

N.B. La firma deve essere per esteso, originale e non in copia

Il Dirigente Scolastico

5